

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa
Sede Legale: via Reverberi 1, angolo via Oberdan – 25128 BRESCIA
Sede Amministrativa e Direzione Generale: via Brescia 118 – 25075 NAVE (BS) - tel. 030.25391 – fax 030.2537695
C.F. e nr. iscrizione al Registro delle Imprese di Brescia: 00385040175 - Nr. REA: BS-14578
Iscritta all'albo delle società Cooperative con il n. A159293 - Iscritta all'Albo delle Banche - ABI 8692.6
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220 con codice destinatario ZS100U1
web: www.bccbrescia.it mail: info@creditocooperativodibrescia.it
PEC: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

CHE COS'È IL MUTUO CHIROGRAFARIO AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E SS. D.LGS. 385/1993 E SS.MM.

Il mutuo chirografario agrario, ai sensi degli artt. 43 e seguenti del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato a finanziare le attività agricole e zootecniche nonché quelle a esse connesse o collaterali.

Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati all'attività di pesca ed acquacoltura, nonché a quelle ad esse connesse e collaterali.

Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR).

Il cliente deve rivestire la qualifica di professionista ed essere un'impresa regolarmente iscritta al Registro delle Imprese con la qualifica di impresa agricola ai sensi dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 18 maggio 2001 n.228 e/o impresa ittica ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n.4.

Con il contratto di mutuo chirografario agrario la banca consegna al cliente una somma di denaro dietro impegno da parte del cliente medesimo a rimborsarla, unitamente agli interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipula del contratto stesso. Il cliente è obbligato ad impiegare la somma finanziata per le finalità dichiarate alla banca.

Il rimborso avviene mediante il pagamento di una o più rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile o misto. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali.

Al cliente viene reso noto il tasso annuo effettivo globale (TAEG), cioè un indice che esprime il costo complessivo del credito a suo carico espresso in percentuale annua del credito concesso.

L'eventuale durata medio-lunga del finanziamento (superiore ai 18 mesi) permette di avvalersi del regime fiscale agevolato.

Gli interessi passivi, gli oneri accessori pagati nel periodo d'imposta di riferimento, indipendentemente dalla scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere danno diritto ad una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento (articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir)

GARANZIE

Il finanziamento può essere assistito da garanzie reali: pegno o privilegio legale, previsto dall'art.44 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), sui seguenti beni mobili dell'impresa:

- frutti pendenti, prodotti finiti e in corso di lavorazione;
- bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso;
- crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere a) e b).

Le operazioni di credito agrario e di credito peschereccio possono essere effettuate mediante utilizzo, rispettivamente, di cambiale agraria e di cambiale pesca. La cambiale agraria e la cambiale pesca devono indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonché il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria e la cambiale pesca sono equiparate a ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Il finanziamento può essere altresì assistito da garanzie personali (da parte dei soggetti finanziati o di terzi) anche di natura pubblica (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare - ISMEA e Fondo Centrale di Garanzia) e/o da cessioni di crediti.

GARANZIA ISMEA

Il mutuo chirografario agrario può prevedere la concessione della garanzia fidejussoria pubblica dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 419) – ISMEA di cui all'articolo 17, commi 2 e 4 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (di seguito garanzia ISMEA) - allo scopo di favorire l'accesso al credito ai soggetti (persone fisiche e giuridiche) che svolgono attività agricole, zootecniche, ittiche e/o attività ad esse collaterali. Le operazioni di finanziamento supportate dalla garanzia ISMEA devono essere finalizzate ad incrementare la competitività del comparto agricolo.

Per il rilascio della garanzia ISMEA può essere previsto il pagamento, per il tramite della banca, di un importo a titolo di commissione una tantum stabilita dal garante a condizioni di mercato in relazione alla rischiosità dell'operazione, calcolata sulla base delle caratteristiche del soggetto garantito, della finalità, della durata e dell'importo del finanziamento.

Per informazioni sull'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, le garanzie offerte e le modalità di accesso agli interventi, nonché per eventuali costi delle garanzie, si rimanda al sito web www.ismea.it.

GARANZIA SUSSIDIARIA ISMEA

La Garanzia sussidiaria è automaticamente rilasciata dalla ISMEA, a fronte delle operazioni di credito agrario poste in essere ai sensi dell'articolo 43, del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), che sorgano sotto particolari condizioni indicate dalla normativa che ne regola l'attività.

La garanzia viene concessa ai sensi dell'Art. 2 del decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 febbraio 2006

La garanzia sussidiaria non è applicabile in assenza di valida e congrua garanzia primaria acquisita dalla banca a fronte del finanziamento erogato.

La garanzia sussidiaria - ed il versamento della relativa commissione - ha carattere obbligatorio per le banche che erogano i finanziamenti che presentino le caratteristiche di garantibilità previste dalla normativa di riferimento.

Sono assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (T.U.B.) di durata superiore a diciotto mesi.

Sono altresì assistiti dalla garanzia sussidiaria di ISMEA i finanziamenti di durata fino a diciotto mesi posti in essere dalle banche ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n.385 (T.U.B.) purché fruente di un contributo pubblico in qualsiasi forma sia esso riconosciuto

La garanzia sussidiaria ISMEA può cumularsi con la garanzia diretta ISMEA per la quota di finanziamento non coperta da quest'ultima.

Per la determinazione del costo della garanzia e le modalità operative della Garanzia sussidiaria stessa si rimanda al sito: <http://www.ismea.it>.

FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla garanzia a favore della banca da parte del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo stesso e dell'intensità massima dell'agevolazione.

Per informazioni sulle finalità del Fondo, le sue caratteristiche e le modalità di intervento, nonché per eventuali commissioni per il rilascio della garanzia, si rimanda al sito web www.fondidigaranzia.it.

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Il tasso di interesse e l'importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Rischi specifici legati alla tipologia di contratto

Nei mutui che prevedono un tasso variabile può essere stabilito un tasso minimo (floor) o massimo (cap). In questi casi, indipendentemente dalle variazioni del parametro di indicizzazione, il tasso di interesse non può scendere al di sotto del minimo o salire al di sopra del massimo.

Il contratto inoltre può prevedere che il finanziatore, in presenza di un giustificato motivo, possa modificare nel corso del rapporto le condizioni economiche applicate al cliente, ad eccezione del tasso di interesse.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

IL MUTUO CHIROGRAFARIO AGRARIO - CREDITO DI FUNZIONAMENTO è un mutuo a medio lungo termine concesso dalla Banca a favore delle **imprese zootecniche lombarde che devono sostenere elevati costi per fronteggiare la diffusione della peste suinicola (PSA)** e destinato alla creazione della liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa. Il finanziamento può beneficiare di un contributo in conto interessi a valere sul "Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento" costituito con risorse di **Regione Lombardia** e gestito da **Finlombarda Spa**.

Il finanziamento comporta l'erogazione di una somma di denaro al cliente, che si impegna a restituirla in un arco di

tempo concordato con la Banca.

Il rimborso avviene mediante pagamento di rate periodiche comprensive di capitale e interessi, secondo un piano di ammortamento definito al momento della stipulazione del contratto.

Il tasso di interesse può essere fisso o variabile. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali.

Caratteristiche del mutuo agevolato “Credito di Funzionamento” con contributo in conto interessi.

La Regione Lombardia, in conformità alla D.G.R. n. 2941 del 5 agosto 2024 ha costituito presso Finlombarda Spa uno specifico Fondo, denominato “Fondo per le agevolazioni finanziarie al credito di funzionamento” (il “Fondo”). Successivamente con Decreto della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste n. 16991 del 11.11.2024 è stato approvato il Bando per le operazioni di gestione del “Fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il Credito di Funzionamento” (il “Bando”).

Il Fondo è destinato alla concessione di contributi in conto interessi a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche alle imprese agricole che rispettino i requisiti previsti dal Bando stesso.

L'agevolazione viene corrisposta nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento comunitario (UE) n° 1408/2013 relativo alla concessione di agevolazioni finanziarie di importo minore a favore delle imprese agricole (*de minimis*).

Il contributo è concesso previa valutazione delle domande presentate e nel rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento, fino alla concorrenza della disponibilità di risorse finanziarie sul fondo. La determinazione del contributo - che viene liquidato in un'unica soluzione in forma attualizzata - avverrà a cura di Finlombarda Spa, in qualità di soggetto Gestore del Fondo.

Beneficiari:

L'Agevolazione è destinata alle **imprese che operano nel settore della produzione primaria delle carni suine**. Possono presentare Domanda di partecipazione (la “Domanda”) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese della C.C.I.A.A. alla sezione speciale “impresa agricola” o alla sezione “coltivatore diretto” che, alla data di presentazione della Domanda, **rispettano i seguenti requisiti:**

- a.** conducano un allevamento commerciale di suini ad elevata capacità, vale a dire che abbia una capacità massima uguale o superiore a trecento capi, come definito dall'articolo 2 lett. iii) del decreto del 28/06/2022 del Ministero della Salute – Requisiti di biosicurezza degli stabilimenti che detengono suini;
- b.** abbiano almeno una sede operativa in cui è svolta l'attività di allevamento di suini in Lombardia, come risultante dal Sistema informativo delle Conoscenze di Regione Lombardia (Sis.Co);
- c.** abbiano aperto/aggiornato il Fascicolo Aziendale informatizzato in SISCO;

Ogni Richiedente, identificato da un univoco codice fiscale, può presentare una sola Domanda.

Sono esclusi le imprese richiedenti che si trovano in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.

Finalità:

Sostenere il fabbisogno finanziario delle imprese agricole lombarde, da destinare alla creazione di liquidità necessaria al funzionamento dell'impresa.

Forma dell'intervento agevolativo:

L'intervento consiste nel riconoscimento di un **contributo in conto interessi** nella misura di **400 punti base** per anno e comunque in misura non superiore al tasso applicato al finanziamento.

L'importo minimo del finanziamento ammissibile a contributo è fissato in 50.000,00 Euro e quello massimo in 200.000,00 Euro, anche in presenza di un finanziamento di importo superiore concesso dalla Banca.

Qualunque sia la maggior durata dei corrispondenti contratti di finanziamento il contributo in conto interessi è riconosciuto per la **durata massima, comprensiva dell'eventuale periodo di preammortamento, di 60 mesi**.

Sono escluse dagli interventi agevolativi, le operazioni di finanziamento di importo inferiore a 50.000,00 Euro e di durata inferiore ai 24 mesi.

La determinazione del Contributo avviene sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti di capitale con periodicità semestrale attualizzato al tasso di riferimento europeo.

Il Contributo massimo concedibile, costituente l'elemento di aiuto, non può superare l'importo previsto dal Reg. (UE) 1408/2013 e ss.mm.ii.

Il contributo massimo concedibile, costituente l'elemento di aiuto, è in ogni caso non superiore a 25.000,00 euro.

La misura del tasso di riferimento, in conformità con le disposizioni dell'Unione Europea, è resa pubblica sul seguente sito internet: https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/reference-and-discount-rates_en

Domanda di ammissione e procedura per la concessione dell'agevolazione:

La Domanda di ammissione al contributo deve essere presentata dall'impresa agricola, alla Banca, in data antecedente a quella di stipula del contratto di Finanziamento, utilizzando la modulistica appositamente predisposta ed allegata al Bando.

La richiesta di ammissione deve essere compilata dall'impresa agricola e dalla Banca (per le parti di rispettiva competenza), ed inviata da parte della Banca a Finlombarda entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di presentazione della Domanda di Agevolazione avanzata dall'impresa.

Finlombarda S.p.A. verifica l'ammissibilità della richiesta e a conclusione delle attività istruttorie, ne presenta le risultanze al Responsabile di procedimento, il quale procede all'adozione dei provvedimenti di ammissione o rigetto delle domande. Sulla base dell'esito istruttorio positivo la Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, adotta il provvedimento di concessione e ne trasmette copia a Finlombarda la quale entro i successivi 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di concessione, comunica all'Istituto proponente e al beneficiario il valore del contributo concesso che sarà erogato al beneficiario stesso in unica soluzione, per il tramite del soggetto finanziatore.

Garanzie:

Il finanziamento può essere

- chirografario;
- assistito da garanzia personale (ad es. fideiussione);
- assistito da garanzia reale (ad es. pegno).

Il rimborso di quanto dovuto in forza del mutuo può essere garantito anche da privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti in pubblici registri. Qualora ne sussistano i presupposti, il rimborso è assistito dalla garanzia sussidiaria dell'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare nella misura del 55% o del 75% (a seconda della durata del finanziamento) della perdita sofferta dalla Banca dopo l'esperimento della procedura di riscossione coattiva relativa alle garanzie primarie.

Per ulteriori approfondimenti ed informazioni su entità del contributo, caratteristiche, tempi, limitazioni, si rimanda al Bando per le operazioni di gestione del Fondo per le agevolazioni finanziarie al credito di funzionamento, disponibile al seguente indirizzo internet:

<https://www.finlombarda.it/prodotti-e-servizi/prodotti-servizi/156/bando-per-le-agevolazioni-finanziarie-alle-imprese-agricole-2024>

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO

Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CHIRO AGRARIO TF-CRED FUNZIONAMENT			
Importo totale del credito: € 100.000,00	Durata del finanziamento (anni): 5	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 6,58%	Costo totale del credito: € 16.753,80 Importo totale dovuto dal cliente: € 116.753,80

Il TAEG rappresenta la misura percentuale del costo totale del credito; esso è comprensivo degli interessi, di tutti i costi, le commissioni e tutte le altre spese e oneri che il cliente deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, ivi incluse le eventuali spese assicurative che la Banca richieda obbligatoriamente per concedere il mutuo.

Il TAEG è calcolato su:

Importo del credito	€ 100.000,00
Tasso di interesse nominale annuo	5,4% Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 5,475%
Durata	5 Anni
Periodicità della rata	Mensile
Gli oneri considerati per il calcolo sono:	
Spese per la stipula del contratto:	
Istruttoria	1% Minimo: € 500,00
Imposta sostitutiva DPR 601/73	0,25%
Commissione Garanzia ISMEA	0,75% sull'importo garantito
Spese per la gestione del rapporto:	
Gestione pratica	€ 0,00 Addebito posticipato a period. Annuale

	Per i nuovi clienti, fino alla fine dell'anno corrente: € 0,00 Addebito posticipato a period. Annuale
Incasso rata - addebito in conto corrente	€ 7,00
Invio comunicazioni periodiche - in forma cartacea	€ 0,70
Avviso scadenza rata	€ 0,00
Oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito:	
Spese pagate a Confidi	€ 0,00
Spese postali	€ 0,00
Spese custodia e pegno	€ 0,00
Altre spese	€ 0,00
Compenso di mediazione a favore del mediatore creditizio	€ 0,00

L'importo totale dovuto dal cliente è dato dalla somma dell'importo totale del credito e del costo totale del credito.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali eventuali penali.

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall'andamento dell'indice di riferimento.

Indicatore del Costo Totale del Credito in caso di sottoscrizione di polizza assicurativa facoltativa			
Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CHIRO AGRARIO TF-CRED FUNZIONAMENT			
Importo totale del credito: € 100.000,00	Durata del finanziamento (anni): 5	Indicatore del costo totale del credito: 7,45%	Costo totale del credito con polizza assicurativa facoltativa: € 18.638,60 Importo totale dovuto dal cliente con polizza assicurativa facoltativa: € 118.638,60
L'Indicatore del Costo Totale del Credito è calcolato con le stesse modalità di calcolo del TAEG. Gli oneri considerati sono i medesimi con in aggiunta:			
Onere assicurativo facoltativo 1	€ 1.884,80 Periodicità: Unica Numero periodi: 1		
Il costo della polizza facoltativa è stimato ipotizzando che il cliente sottoscriva il prodotto "ASSICREDIT" di Assimoco S.p.a a copertura del mutuo per un soggetto assicuratore (i.e. key man) di 40 anni e in buono stato di salute, ipotizzando un premio unico anticipato.			

VOCI DI COSTO	
Importo massimo finanziabile	€ 200.000,00 Importo minimo finanziabile: € 50.000,00
Durata	Minima: 24 mesi Massima: 60 mesi
Garanzie accettate	A mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo: Fideiussione personale, bancaria e assicurativa; polizze assicurative; pegno; garanzie pubbliche; garanzie consortili.

TASSI DISPONIBILI	
Tasso di interesse nominale annuo	5,4% Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 5,475%

L'utilizzo di un indice di riferimento per la fissazione di un tasso fisso comporta la possibilità che, al momento della

stipula del contratto, il tasso di interesse praticato al finanziamento sia diverso rispetto a quello attualmente pubblicizzato, in relazione all'andamento dell'indice (fermo restando che, dopo la stipula e per tutta la durata del finanziamento, il tasso fisso praticato risulterà pari a quello contrattualizzato).

Ai sensi di quanto previsto dal Bando istitutivo della misura agevolativa "Credito di Funzionamento", il tasso da applicare ad ogni finanziamento viene determinato maggiorando, di uno spread definito dalla Banca, l'indice di Riferimento "I.R.S. Interest Rate Swap Lettera" di periodo corrispondente alla durata del finanziamento stesso.

La Banca ha definito lo spread applicabile nella misura di 3,00 punti percentuali.

L'indice di Riferimento "I.R.S. Interest Rate Swap Lettera" viene rilevato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore", con riferimento al secondo giorno lavorativo precedente la data di stipula - giorni di apertura mercato Target - e arrotondato allo 0,05 superiore.

Il tasso "I.R.S. Interest Rate Swap lettera" è diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate Swap.

Il tasso sarà espresso in contratto come valore assoluto e rimarrà invariato per tutta la durata del finanziamento.

Il tasso di interesse nominale annuo esposto nel presente Foglio Informativo è stato determinato con le modalità sopra indicate e prendendo a riferimento l' "I.R.S. Interest Rate Swap 5Y/6M Lettera" (durata del finanziamento in esempio: 5 anni).

Tasso di interesse nominale annuo, indice di riferimento e spread - preammortamento	5,4%	Tasso effettivo in riferimento all'anno civile: 5,475%
---	------	--

SPESE

Spese per la stipula del contratto:

Istruttoria	1% Minimo: € 500,00
-------------	---------------------

Altro:

Imposta sostitutiva (aliquota D.P.R 601/1973 per finanziamenti di durata superiore a 18 mesi con esercizio dell'opzione di cui all'art. 17 D.P.R. 601/1973)	In percentuale sull'importo erogato, nella misura prevista dalla disciplina fiscale tempo per tempo vigente. Esente per i mutui erogati per surrogazione nelle ipotesi in cui è ammessa.
---	--

Commissione per garanzia ISMEA	Secondo quanto previsto da ISMEA
--------------------------------	----------------------------------

La Commissione a carico del Cliente per la garanzia SUSSIDIARIA rilasciata dall' Istituto di servizi per il mercato agricolo e Alimentare (ISMEA) è determinata applicando all'importo del finanziamento le percentuali di seguito dettagliate:

0,30%, per le operazioni a breve termine (di durata fino a diciotto mesi);
 0,50%, per le operazioni a medio termine (di durata superiore a diciotto mesi e fino a sessanta mesi);
 0,75%, per le operazioni a lungo termine (di durata superiore a sessanta mesi)

Spese per l'informativa precontrattuale obbligatoria (copia del contratto idonea per la stipula e documento di sintesi)	€ 0,00
---	--------

Le voci sopra esposte qualora espresse in percentuale sono da intendersi riferite all'importo del finanziamento.

Spese per la gestione del rapporto

Gestione pratica	€ 0,00 Addebito posticipato a period. Annuale Per i nuovi clienti, fino alla fine dell'anno corrente: € 0,00 Addebito posticipato a period. Annuale
------------------	--

Per spese "Gestione pratica", si intendono le spese sostenute per la verifica periodica del merito creditizio e del monitoraggio delle garanzie ricevute dalla Banca per la concessione ed il perfezionamento del credito.

Incasso rata	Cassa: € 7,00 Presenza rapporto: € 7,00 SDD: € 7,00
--------------	---

Invio comunicazioni:	
----------------------	--

- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma cartacea	€ 0,70
- Spese per comunicazioni periodiche e altre dovute per legge - In forma elettronica (Per usufruire della forma elettronica (a costo 0€) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking - si veda il Foglio Informativo di riferimento)	€ 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di banca virtuale o ottenere tempestivamente copia per posta elettronica.

Altro:	
Accollo mutuo	€ 200,00
Spese incasso rata (acconto)	Cassa: € 7,00 Presenza rapporto: € 7,00 SDD: € 7,00

PIANO DI AMMORTAMENTO

Tipo di ammortamento e tipologia di rata	Francese Il cliente può concordare una tipologia differente Si rimanda alla sezione "Legenda" per l'illustrazione delle tipologie.
Periodicità delle rate	Mensile Il cliente può concordare una periodicità differente
Modalità pagamento interessi	Interessi posticipati
Modalità calcolo interessi	Matematica
Tipo di calendario	Giorni commerciali / 360
Periodicità preammortamento	Mensile Il cliente può concordare una periodicità differente
Tipo di preammortamento	Pagamento alla scadenza Il cliente può concordare una tipologia differente
Tipo calendario preammortamento	Giorni commerciali / 360
Base calcolo interessi di mora	Capitale

CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA

Tasso fisso; Prodotto: MUTUO CHIRO AGRARIO TF-CRED FUNZIONAMENT

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Importo della rata Mensile per un capitale di: € 100.000,00	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni (*)	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni (*)
5,4%	5	€ 1.905,50	€ 1.962,99	€ 1.849,07
5,4%	5	€ 1.905,50	€ 1.962,99	€ 1.849,07

(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. In presenza di cap o floor al tasso di interesse, lo scenario tiene conto dell'oscillazione più ampia ipotizzabile (fino ad un massimo del 2%).

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti", può essere consultato in filiale e sul sito internet: www.bccbrescia.it

Il Tasso Effettivo Globale del mutuo (TEG) non potrà in ogni caso eccedere i limiti massimi previsti dalla normativa in materia di tassi usurari tempo per tempo vigenti (cd. "tassi soglia").

SERVIZI ACCESSORI

Polizza assicurativa obbligatoria	Non prevista
Polizza assicurativa facoltativa	Il cliente ha la possibilità di scegliere la seguente polizza assicurativa accessoria collocata dalla Banca: - Polizza multirischio "Assicredit" di Assimoco S.p.a:

	polizza a premio unico anticipato o a premio annuo, a copertura del rischio di decesso, invalidità permanente totale da infortunio e/o malattia, perdita involontaria impiego, inabilità temporanea totale da infortunio e/o malattia, ricovero ospedaliero.
Onere assicurativo facoltativo 1	€ 1.884,80 Periodicità: Unica Numero periodi: 1

La/e polizza/e assicurativa/e accessoria/e al finanziamento è/sono facoltativa/e e non indispensabile/i per ottenere il finanziamento alle condizioni proposte. Pertanto, il cliente può scegliere di non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa facoltativa o sottoscrivere una polizza facoltativa scelta liberamente sul mercato.

Per maggiori dettagli su caratteristiche e costi della eventuale polizza assicurativa si rinvia alla documentazione della compagnia assicurativa nonché alla documentazione precontrattuale personalizzata che può essere richiesta dal cliente prima della sottoscrizione.

Il cliente può recedere entro 60 giorni dai contratti relativi ai servizi accessori acquistati insieme al mutuo senza dover recedere dal mutuo stesso.

In tal caso, se acquistati tramite la banca, la compagnia assicurativa rimborserà, per il tramite della banca, la parte di premio pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso, calcolato in funzione dei mesi o frazioni di mesi mancanti alla scadenza della copertura assicurativa.

Per le modalità di recesso dalla polizza si rimanda ai singoli contratti assicurativi.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG

Tasso di mora	2 punti percentuali in maggiorazione al tasso contrattuale in vigore al momento della mora
Spese su rate in mora	€ 7,75
Sospensione pagamento rate	€ 300,00
Assicurazione immobile	Non prevista
Imposta di registro	Nella misura prevista dalla normativa tempo per tempo vigente, se dovuta
Rimborso spese collegate all'erogazione del credito (visure, accesso a base dati, ecc)	Nella misura di quanto sostenuto dalla banca
Spese per altre comunicazioni e informazioni	€ 10,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo In House	€ 10,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio cartaceo c/o Outsourcer	€ 10,00
Spese per ricerca e copia (per singolo documento) - spese di spedizione escluse - Archivio elettronico	€ 10,00
Spese di rinegoziazione	€ 300,00
Compenso per decurtazione (estinzione parziale) (*)	1,5% del capitale anticipatamente rimborsato.
Compenso per estinzione anticipata (estinzione totale) (*)	1,5% del capitale anticipatamente rimborsato.

(*) Esente nei casi previsti dall'art. 120-ter del D. Lgs. 385/93 o, qualora il cliente rivesta la qualifica di microimpresa, nel caso di un'operazione di surrogazione di cui agli articoli 1202 cod. civ. e 120-quater del D. Lgs. 385/93 (T.U.B).

TEMPI DI EROGAZIONE

Durata dell'istruttoria	Massimo 30 giorni lavorativi dalla richiesta e dalla consegna di tutti i documenti
Disponibilità dell'importo	Massimo 15 giorni dalla stipula del contratto

ALTRO

Il cliente deve sostenere i seguenti oneri da corrispondere a soggetti terzi diversi dalla banca per ottenere il credito	
Spese pagate a Confidi	Secondo quanto applicato dal Confidi di riferimento
Spese postali	Non è possibile quantificare la spesa a priori in quanto compenso riconosciuto a terzi
Spese custodia e pegno	Non è possibile quantificare la spesa a priori in quanto compenso riconosciuto a terzi e variabile in funzione del bene oggetto di pegno
Altre spese	Non è possibile quantificare la spesa a priori in quanto compenso riconosciuto a terzi
Compenso di mediazione a favore del mediatore creditizio	Non è possibile quantificare la spesa a priori in quanto compenso riconosciuto a terzi e variabile in funzione del servizio di mediazione prestato

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto alla Banca, corrispondendo a quest'ultima il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati.

Non sarà corrisposto alla Banca alcun compenso qualora il cliente sia una persona fisica che richiede l'estinzione anticipata o parziale del mutuo contratto per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero svolgimento della propria attività economica o professione, ai sensi dell'art. 120-ter del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), nonché qualora il cliente esercita la facoltà di surrogazione di cui agli articoli 1202 cod. civ. e 120-quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.).

Portabilità del mutuo

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, il cliente, ai sensi dell'art. 120 quater Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri e penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti del vecchio.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Il rapporto sarà chiuso nel termine massimo di 15 giorni a far data dal saldo integrale di quanto dovuto alla Banca in forza del contratto di finanziamento.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca di Credito Cooperativo di Brescia – Società Cooperativa – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Ufficio Reclami

via Brescia, n.118 – 25075 – Nave – BS

Fax: 030.2537695

e-mail: ufficioreclami@bccbrescia.it pec: segreteria@pec.creditocooperativodibrescia.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie alla erogazione del mutuo.
Indice di riferimento	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle

	single rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. In caso di mutui a tasso variabile, il funzionamento del piano di ammortamento alla francese è lo stesso ma l'importo complessivo della rata mensile varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento dell'indice di riferimento comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota interessi della rata.
Piano di ammortamento "francese" con quota capitale costante	Con riferimento ai mutui a tasso variabile, le rate di ammortamento saranno composte da una quota capitale calcolata sempre, per tutta la durata dell'ammortamento, sulla base del valore del tasso di interesse originario e da una quota interessi che tiene conto, nel tempo, dell'andamento dell'indice di riferimento. Pertanto, nell'ipotesi di variazione del tasso di interesse a seguito dell'aumento o della diminuzione della misura dell'indice di riferimento, varieranno soltanto le quote di interesse del piano, mentre rimarranno inalterate le quote di capitale, che conserveranno i valori del piano di ammortamento originario.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo.
Piano di ammortamento "tedesco"	Prevede una rata costante e il pagamento degli interessi in anticipo, cioè all'inizio del periodo in cui maturano. La prima rata è costituita solo da interessi ed è pagata al momento del rilascio del prestito; l'ultima è costituita solo dal capitale.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso effettivo globale medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. È utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario.
Tasso Massimo (cap)	Detto anche "tetto massimo", ovvero il tasso massimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.
Tasso Minimo (floor)	Detto anche "tasso pavimento", ovvero il tasso minimo di rimborso applicato al finanziamento e stabilito contrattualmente.